

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 294

Adunanza 21 giugno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di giugno alle ore 13:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ **Presidente**, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Chiara CAUCINO~~, ~~Luigi Genesis ICARDI~~, ~~Maurizio Raffaello MARRONE~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: CAUCINO, ICARDI, MARRONE

(Omissis)

**D.G.R. n. 13 - 5236**

OGGETTO:

Decreto legislativo 152/2006, articolo 25, comma 5. Proroga dei termini di validita' del provvedimento conclusivo di VIA di cui alla D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012 per il progetto complessivamente definito "Parco Commerciale Mondojuve" da localizzarsi nei comuni di Nichelino (TO) e Vinovo (TO).

A relazione degli Assessori MARNATI, POGGIO:

Premesso che:

il progetto denominato "Parco Commerciale Mondojuve localizzato nei comuni di Vinovo (TO) e Nichelino (TO)" è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale e di valutazione d'incidenza espresso con D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012, la cui validità è stata prorogata con la D.G.R. n. 23-5164 del 12 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2020;

in data 16/05/2008 (con atto Rep. n. 13483) è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21/04/2008) per l'attuazione della viabilità connessa al Parco Commerciale tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i comuni di Nichelino e Vinovo, con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A.;

detto Accordo di Programma è stato aggiornato nel 2014 al fine di recepire le modifiche autorizzative nel frattempo intervenute, anche alla luce di un ridimensionamento dei flussi di traffico previsti generati dal Parco Commerciale e in senso più lato di tenere conto del mutato quadro economico generale, il cui peggioramento è alla base dei ritardi registratisi rispetto all'originario cronoprogramma attuativo.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sancisce che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*;

il decreto legge 24/2022 (convertito nella legge 52/2022) ha disposto che lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022;

ai sensi del combinato disposto delle due sopra riportate disposizioni, la proroga, di cui alla D.G.R. n. 23-5164 del 12 giugno 2017, produce i propri effetti sino ai novanta giorni successivi alla data di conclusione dello stato di emergenza, 31 marzo 2022, e, di conseguenza, fino al 29 giugno 2022.

Richiamato che:

ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente"*;

con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011 sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA ed, in particolare, è stato disposto che il termine per la conclusione del procedimento di proroga in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Preso atto che:

in data 23 maggio 2022 la Società Campi di Vinovo S.p.A. con sede in via Vincenzo Vela n. 42, Torino, in qualità di proprietaria dell'area di intervento ha presentato domanda affinché il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza relativo al Progetto "Parco Commerciale Mondojuve e viabilità connessa" espresso con D.G.R. n. 29 - 4232 del 30 luglio 2012 sia prorogato per il periodo necessario al completamento della costruzione dell'asse Rottalunga ed all'attuazione delle opere ancora da realizzare, specificando che, in particolare, l'istanza di tale proroga è finalizzata al completamento delle seguenti opere:

- la costruzione dell'asse Rottalunga, che è stata avviata e il suo completamento è previsto entro la fine dell'anno 2023;
- le opere ancora da realizzare che comprendono la struttura commerciale D, compresa nello Scenario 1 bis, e la struttura commerciale F con le opere connesse, che costituiscono gli interventi del Secondo scenario;
- l'attuazione delle suddette opere è prevista entro il dicembre 2025.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

il dirigente del Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori" della Direzione regionale Cultura e Commercio, quale responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 40/1998, con nota prot. n. 4010 del 24.05.2022 ha convocato le due sedute dell'Organo tecnico regionale, di cui alla D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, rispettivamente in data 30 maggio 2022 e 7 giugno 2022, nel corso delle quali le Direzioni regionali interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo;

la documentazione e la richiesta di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA sono state pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte;

il provvedimento di proroga, che deve necessariamente intervenire prima della scadenza dell'atto a pena di inesistenza dello stesso, presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;

a seguito delle risultanze e di tutti gli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale, si evidenzia che:

- le condizioni ambientali a contorno non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento delle principali componenti ambientali;

- la richiesta di proroga è intervenuta nel periodo di validità dell'atto;

- tenuto conto delle motivazioni formulate dal proponente, al fine di garantire la conclusione delle opere previste in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello preventivato, si ravvisano le condizioni per concedere, per 5 anni, la proroga del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012, confermando tutte le prescrizioni e le condizioni ambientali già formulate nel medesimo provvedimento;

- nel caso in cui nel corso dei prossimi 5 anni intervenissero modifiche sostanziali rispetto a quanto valutato originariamente, il progetto dovrà essere assoggettato alle procedure di VIA.

Visto il comma 6, art. 26, D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

vista la l.r. n. 40/1998;

vista la D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per tutto quanto sopra esposto;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di prendere atto delle risultanze favorevoli dell'Organo Tecnico regionale nelle seduta del 30 maggio 2022 e del 7 giugno 2022, come riportato in premessa, in merito all'istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di Valutazione d'Impatto Ambientale espresso nella D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012 per il progetto denominato "Parco Commerciale Mondojuve localizzato nei comuni di Vinovo (TO) e Nichelino (TO)", presentata dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. in data 23 maggio 2022 e di disporre, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, la proroga di anni 5 del termine di validità del suddetto provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

- di demandare al Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori della Direzione regionale Cultura e Commercio di inviare copia della presente deliberazione al soggetto richiedente e a tutti i soggetti interessati, nonché di depositarla presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 21 giugno 2022.

cr/CA